

La fornitura dovrà essere conforme alle norme di prodotto applicabili e recante la marcatura CE e la relativa dichiarazione di conformità CE, se applicabile, o altra marcatura di prodotto obbligatoria secondo la normativa vigente.

Nel caso di beni ricadenti sotto la definizione di macchina la fornitura dovrà essere conforme al D.Lgs. 17/2010 (che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2006/42/CE – Direttiva macchine) e recare il marchio CE e relativa dichiarazione di conformità.

Dovrà essere conforme, in ogni caso, a tutte le norme vigenti riguardanti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, ed in particolare, ma non solo, la Legge n. 833/78 e successive regolamentazioni, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le norme CEI, le Norme UNI, le norme EN (e altre norme internazionali equivalenti), le disposizioni ISPEL e le Circolari Ministeriali, in quanto ad essa applicabili.

Se la fornitura è soggetta a collaudo o controllo (anche non obbligatori) da parte di Enti o Istituzioni Pubbliche o private italiane o straniere, essa si intenderà completata solo quando ci verrà consegnata valida documentazione attestante tali collaudi o controlli, previa eliminazione di eventuali vizi palesi, soprattutto per quanto attiene la sicurezza del lavoro (es.: attrezzature in pressione, apparecchi di sollevamento etc.).

Nel caso la fornitura sia costituita da D.P.I. questi devono essere conformi alle norme del D.Lgs. 475/92 e, pertanto, devono essere muniti dell'apposito marchio "CE" di conformità previsto dal Decreto stesso. La fornitura dei D.P.I. deve prevedere anche la consegna della "Nota informativa del fabbricante", così come previsto all'art.1.4. dello stesso decreto".

La fornitura si intende completa di eventuali certificati attestanti la conformità alle norme armonizzate di prodotto e di istruzioni d'uso e manutenzione e manuali (in lingua italiana) per la conduzione e la manutenzione di tutte le parti che la compongono (così come previsto dal DPR menzionato).

Nel caso di forniture che comprendo interventi su impianti elettrici, al termine dei lavori che comportano l'installazione o la modifica degli stessi dovrà esserci rilasciata la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, come prescritto dal D. 37/2008.

Nel caso di beni contenenti gas refrigeranti o di fornitura di sistemi/attrezzature antincendio, gli stessi non devono contenere composti lesivi dell'ozono di cui alla Legge n° 549 del 28/12/1993 e s.m.i (in particolare la Legge n° 179 del 16/06/1997) e del Dpr 15 febbraio 2006, n.147 e s.m.i.

Inoltre devono essere considerati gli effetti legati al surriscaldamento globale di cui al Regolamento 17 maggio 2006, n. 842/2006/Cee (F-gas).

In caso di non conformità a quanto sopra ed agli altri requisiti specifici contenuti nell'ordine ci riserviamo fin d'ora il diritto di restituire la fornitura con addebito delle spese di trasporto e di imballo sostenute.

Resta in ogni caso implicito che sarà nostra facoltà addebitarVi ogni ulteriore spesa o danno subiti a causa della mancanza di conformità della fornitura stessa.

Inoltre, a partire dalla data di comunicazione di non conformità (salvo restando il nostro diritto di recuperare quanto già anticipatoVi), tutti i pagamenti verranno sospesi sino alla data di benestare di collaudo della fornitura.

La presente è parte integrante di ogni ordine ed è considerata tacitamente accettata con l'emissione della conferma d'ordine da parte del fornitore e comunque entro 5 giorni dal ns. ordine, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

In allegato lista non esaustiva delle leggi applicabili:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 . Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - come aggiornato dal D.Lgs. 106/2009

D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010. "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori". (NB. Fino al 29.12.2009, l'immissione di macchine sul mercato comunitario avviene in applicazione della precedente direttiva 98/37/CE (ex D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459), dopodiché è fatto con la nuova direttiva 2006/42/CE).

LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791. "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n° 73/23/CEE e s.m.i (2006/95/CE)) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".

D.Lgs 277/97: "Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione". (La direttiva si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere impiegato per tensioni comprese tra i 50 ed i 1000 V per la corrente alternata e tra i 75 ed i 1500 V per quella continua.)

DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007 , N. 194. "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE - RELATIVA ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA ..

D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 , modificato dal D. Lgs. 241/00 ed avviso di rettifica ed errata corrige G.U. 23/3/01, D.Lgs. 257/01 - "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti."

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 – Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature in pressione e successive modifiche ed integrazioni (D.M. n. 329/2004, «Esercizio delle attrezzature e/o insieme a pressione»)

DECRETO 22 gennaio 2008 - , n. 37. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (**Ex. Legge 05 marzo 1990, n.46** – Norme per la sicurezza degli impianti).

D. Lgs. 27 SETTEMBRE 1991, N.311 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.87/404/CEE E N.90/488/CEE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE, A NORMA DELL'ART.56 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.428 (contenitori soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto)

D.P.R. n° 126 del 23/03/1998 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. – Per attrezzature in ambienti con atmosfere esplosive

DPR n. 147, 15 Feb. 2006 (Regolamento **EU 2037/2000** sulle sostanze dannose per l'ozono) – "Modalità per il controllo e recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico...."

Regolamento **EU 842/2006** sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gases)



SPECIFICHE GENERALI DI ACQUISTO E CONTROLLO HSE

Vengono brevemente dettagliate di seguito le specifiche generali di acquisto e di controllo HSE del bene che si intende comprare. Se il bene acquistato rientra nelle categorie presenti non sarà necessario compilare il modulo Allegato 8 per la fornitura di ulteriori specifiche HSE.

IMPIANTO ELETTRICO

- gli impianti elettrici di nuova costruzione devono rispondere ai requisiti di idoneità previsti dalle norme di legge e di buona tecnica e devono essere costruiti da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto elettrico sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dalla DECRETO 22 gennaio 2008 - , n. 37 integrata dalla relazione contenente la tipologia dei materiali e il progetto. Tale documentazione va custodita nell'archivio d'impresa.
- i principali requisiti di sicurezza prevedono: un efficiente impianto di messa a terra, interruttori di protezione contro le sovratensioni e i sovraccarichi, interruttori e differenziale per la interruzione dell'alimentazione in caso di dispersione. Quest'ultimo interruttore per proteggere efficacemente le persone deve avere una sensibilità non inferiore a 0,03 Ampere.
- laddove previsto dalle norme applicabili gli impianti devono essere oggetto di un progetto redatto da professionista abilitato (D. 37/2008)
- l'installazione di impianti di terra, protezioni da scariche atmosferiche e installazioni in luoghi con pericolo di esplosione deve essere completa da verifiche di installazione, come previsto dal DPR 462/01

Prese

- le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante l'inserimento della spina.

Interruttori

- gli interruttori devono essere dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e devono raggiungere inequivocabilmente le posizioni di aperto e chiuso mantenendole stabili; devono altresì impedire eventuali contatti accidentali con le parti in tensione.

Impianto di messa a terra

- i conduttori di terra devono avere sezione adeguata all'intensità di corrente dell'impianto e comunque non inferiore a 16 mmq.. Sono ammesse dimensioni minori purché non inferiori alla sezione dei conduttori. i dispersori devono essere adeguati alla natura del terreno in modo da ottenere una resistenza non superiore ai 20 Ohm.
- è necessaria la realizzazione di un efficace collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche dell'edificio (tubi acqua - gas - ferro c.a.). L'impianto di messa a terra deve essere omologato dall'ISPESL in seguito a regolare denuncia effettuata prima della messa in servizio. Le successive verifiche biennali sono eseguite dalla USL.
- nel caso che l'ufficio sia ubicato all'interno di un condominio occorre accertare l'esistenza della documentazione richiesta per l'impianto.

IMPIANTI TERMICI A GAS O GASOLIO

- gli impianti fino a 35 Kw (30.000 Kcal/h) non richiedono progettazione "antincendio".
- gli impianti da 35 a 116 Kw (100.000 Kcal/h) richiedono la sola progettazione "antincendio".
- per gli impianti oltre i 116 Kw oltre al progetto è necessario il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal comando dei VVFF e la denuncia all'ISPESL.
- verificare le condizioni dell'impianto termico: adeguarlo, se necessario, alla Legge 46/90; verificare l'esistenza della "dichiarazione di conformità", se posteriore all'entrata in vigore di tale Legge.
- richiedere l'abilitazione all'impresa per effettuare nuove installazioni, trasformazioni, adeguamenti, ampliamenti e manutenzioni.
- per le nuove installazioni e gli adeguamenti è necessario il progetto redatto da un professionista competente iscritto all'albo e la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.

Libretto d'uso e manutenzione periodica

- il libretto d'uso e manutenzione deve contenere:
- il nominativo del tecnico abilitato;
- l'elenco degli interventi da effettuare (verifiche fumi, rendimenti, stato della canna fumaria, l'efficienza

del dispositivo di intercettazione gas, ecc.).

OLI LUBRIFICANTI

Oli lubrificanti per il trasferimento di pressione e lubrificazione. Sono inclusi olio per catena, oli per gli stampi, olio idraulico, olio per motori a 2 tempi, grasso lubrificante, fluido per il taglio dei metalli e olio di trasmissione.

Il prodotto non deve essere classificato come dannoso per l'ambiente, con il simbolo "N" secondo la direttiva 99/45/EEC. Il prodotto non deve essere soggetto alla classificazione secondo le attuali norme 67/548/EEC and 88/379/EEC rispetto a rischi per la salute, rischi di infiammabilità o esplosione. L'imballaggio compresi il tappo e l'etichetta, non devono contenere plastiche alogenate. Nel caso di imballaggi contenenti più di 5 litri deve essere presentata una descrizione degli accorgimenti per prevenire le perdite di olio.

Oli base (con una purezza del 98%) che rientrano nelle classi di rischio R50, R50/53, R51/53, R52/53 o R53 definite dalla direttiva 67/548/EEC o che soddisfano i requisiti per venire classificati come cancerogeni, non devono essere utilizzati. L'olio base (con purezza del 98%) deve essere facilmente biodegradabile secondo il metodo OCSE 301 6 o F o altri metodi equivalenti. La biodegradabilità in termini di COD non è consentita. La tossicità acquatica deve essere misurata in conformità con la il metodo OCSE 201 e 202 o metodi equivalenti.

Additivi: Composti classificati come pericolosi per l'ambiente con le fasi di rischio R50 o R50/53 in accordo con la direttiva 67/548/EEC non devono superare il 2% in fluidi per il taglio di metalli e per l'olio idraulico, l'1% nell'olio per catene, olio per stampi, olio per motori a 2 tempi e grasso lubrificante. Il contenuto di composti classificati come pericolosi per l'ambiente con classi di rischio R51/53 in base alla direttiva 67/548/EEC non deve superare l'1% nell'olio per catena, olio per stampo, olio idraulico, motore a 2 tempi e grasso lubrificante e il 2% nel fluido per tagliare i metalli.

Il contenuto di composti appartenenti a classi di rischio R52/53 o R53 non deve superare il 3% nell'olio per catena, olio per stampi e olio idraulico, il 17% (15% per addensanti e 2% per altro) nel grasso lubrificante, il 5% nel fluido per tagliare metalli e 15% nell'olio per motore.

Certificazione desiderabile: White Swan

PC ED ATTREZZATURE PER POSTAZIONI VDT

- Dichiarazione CE di conformità
- Marcatura di conformità CE
- Manuale d'uso e manutenzione
- Soddisfacimento dei requisiti applicabili previsti dal DM 02/102/2000 e DLgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare rif. all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008).
- Il prodotto deve essere conforme ai limiti di emissione di onde elettromagnetiche stabiliti nella Raccomandazione Comunitaria n° 519 del 1999.
- La marcatura Energy Star
- Marcatura Ecolabel o Blauer Engel, TCO '03 o Nordic Swan - (**requisito desiderabile**)

Per la verifica della postazione di lavoro VDT dopo l'installazione è possibile richiedere specifica check-list ad HSE NV&D.

CARTA UFFICIO (Requisiti desiderabili)

La **carta riciclata** per ufficio dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Materia prima non sbiancata con cloro, possibilmente marchiata ECF (Elementhal Chlorine Free) o TCF (Totally Chlorine Free).
- Grado di Bianco pari a ISO brightness 80% o CIE whiteness 90
- Opacità non inferiore all'87% (ISO 2471 o UNI 7624);
- Senza spolvero.
- Marchio Ecologico Europeo (Ecolabel) – preferibile – o Blauer Engel o Nordic Swan.
- In caso di presenza di fibre vergini (max 25%), questa deve essere certificata FSC

In caso di **indisponibilità di materiale riciclato** potrà essere fornita carta prodotta con materiali vergini con elevato rispetto per l'ambiente, da certificarsi con marchi di prodotti ecologici riconosciuti dalla Comunità Europea o da almeno uno Stato Membro: **Ecolabel (preferibile)**, Blauer Engel o Nordic Swan.

Materiale ELETTRICO in genere

Prima di essere immesso in commercio, tutto il materiale elettrico deve obbligatoriamente essere marcato CE. Ciò si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

- a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

Sul materiale elettrico deve essere apposto il marchio di fabbrica o il marchio commerciale oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Si richiede inoltre la certificazione IMQ o equivalente per tutti i prodotti.

Tutte le lampadine acquistate per uso in ufficio devono essere a basso consumo e con marchio Ecolabel.

SCALE

- Soddisfacimento dei requisiti applicabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Norma EN 131 e relativa dichiarazione di conformità
- Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso

Nota: Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

SCALE FISSE A GRADINI.-

I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

SCALE FISSE A PIOLI.-

Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

SCALE SEMPLICI PORTATILI

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
 - b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
- Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

SCALE DOPPIE.-

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI

Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.

Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.

ARREDO Ufficio

1. Uso di arredi in legno marcati FSC o PEFC (**requisito desiderabile**)
2. Pannelli in legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1, *ai sensi delle Norme DIN-EN 120 e DIN 52368 (10 mg HCHO/100g pannello)*), quantitativo massimo nell'ambiente pari a 0.05 ppm.
3. Assenza di prodotti pericolosi come cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico e piombo
4. imbottiture con schiume di poliuretano non espanso mediante gli idrofluorocarburi (HCFC).
5. uso di prodotti riciclati "prodotti riciclati" ai sensi del D.M. 8 maggio 2003 n. 203
6. certificazione **milieukeur, NF Environnement, Blauer Engel, Nordic Swan o Ecolabel (desiderabile)**

PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA (Uffici)

Preferire l'acquisto di prodotti di pulizia detersivi e detergenti multiuso (dissolti o diluiti in acqua prima dell'uso) con etichettatura ecologica europea (**marchio Ecolabel**).

I prodotti di pulizia non devono presentare irritabilità per la pelle.

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili per almeno il 70%. Preferire l'acquisto di prodotti senza fosfati.

Gli imballaggi non devono contenere PVC o altre sostanze plastiche contenenti cloro. Gli imballaggi che avvolgono i prodotti devono essere costituiti da materiale riciclato. Gli imballaggi devono essere facilmente separabili in parti monomateriale.

Utilizzare spugne in microfibra che dimezzano l'utilizzo di detergenti e acqua.

Utilizzare carta tessuto e carta igienica proveniente per il 100% da carta riciclata.

Utilizzare carta il cui sbiancamento non può avvenire con sostanze contenenti cloro o suoi derivati, non possono contenere inchiostri e coloranti aggiunti.

Preferire prodotti riutilizzabili evitando carte o strofinacci usa e getta

Apparecchio LASER conforme alla norma **CEI fascicolo 1381G** e alla Norma CEI 76-2. Applicazione segnale giallo triangolare recante in nero il simbolo del raggio laser. Le targhette devono essere fissate in modo permanente ed essere leggibili.

In caso di sistemi laser non in Classe 1 (CEI 60825-1) contattare HSE prima dell'acquisto.

Al simbolo che riporta il pittogramma del laser (Fig. 1-a) deve essere associata, tranne che per la classe 1, un'ulteriore targhetta (Fig. 1-b) che riporta:

- gli avvertimenti relativi all'utilizzo in sicurezza del laser;
- la classe del laser, la massima potenza della radiazione laser emessa, le lunghezze d'onda emesse, la durata dell'impulso (se il caso);
- la norma usata per la classificazione;
- se l'emissione della radiazione laser è invisibile (esterna, totalmente o in parte, all'intervallo delle lunghezze d'onda della radiazione visibile) deve essere indicato sulla targhetta.



Figura 1 pittogramma del laser, etichetta di classificazione del laser

MACCHINE ed ATTREZZATURE in genere

- D.Lgs. 17/2010 (NB. in vigore dal 29.12.2009 nuova direttiva macchine 2006/42/CE).
- D.Lgs. 81/2008

◆ *Marcatura*

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura CE ;
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.

Se una macchina è destinata all'utilizzazione in atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione. In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).

Documentazione obbligatoria:

- ◆ *Dichiarazione CE di conformità*
- ◆ *Istruzioni per l'uso e la manutenzione:* ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso in lingua italiana.

Verifiche minime:

- ◆ *Dispositivi di comando:* idonei e chiari
- ◆ *Protezioni organi in movimento e da proiezione di schegge/ emissioni pericolose di varia natura*
- ◆ *Stabilità*
- ◆ *Dispositivo di arresto:*
 - Arresto normale: Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza, in via prioritaria rispetto agli ordini di avviamento.
 - Arresto di emergenza: Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, con sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

Prima dell'uso da parte degli operatori deve essere compilato l'Allegato 10 della presente procedura per la verifica dell'installazione e di eventuali difetti palesi.

Oltre a quanto già considerato nel paragrafo "Macchine" si specifica:

CONDIZIONATORI

- se fluidi refrigeranti tipo HFC usare quelli a GWP più basso possibile, non usare i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC tipo R22). Le normative dell'UE hanno vietato a partire dal gennaio 2004 la produzione di apparecchi che impiegano il freon R22 come refrigerante, e a partire dal 2010 la loro commercializzazione.

- classe energetica A

FOTOCOPIATRICE, FAX e STAMPANTI

Deve rispettare i requisiti di basso consumo di energia in fase di funzionamento (Energy Star o con altra attestazione verificabile). Il prodotto deve prevedere spegnimento automatico ed altre modalità per limitare i consumi di energia elettrica.

Il prodotto deve essere compatibile con l'uso di carta riciclata.

Il prodotto deve essere accompagnato da informazioni sulle emissioni di ozono di composti organici volatili e sulla rumorosità dell'apparecchio (max 75 dBA alla max velocità).

Emissioni di Ozono $\leq 0.04 \text{ mg/m}^3$; Emissioni di polveri $\leq 0.25 \text{ mg/m}^3$;

Emissioni di VOC $\leq 170 \text{ mg/m}^3$ (25ppm) per tecnologia a processo umido

Il toner e l'inchiostro non devono essere classificati come pericolosi per la salute

Il prodotto deve essere correlato da un manuale d'istruzioni che informi l'operatore sulle funzioni di gestione e di risparmio energetico, informazioni sui pezzi di ricambio, informazioni su come accedere ai componenti, informazioni sulle parti riutilizzabili e/o riciclabili e informazioni sul ritiro.

DPI

1. Marcatura di conformità CE
2. Istruzioni per l'uso, la conservazione e la manutenzione
3. Indicazione dei rischi da cui proteggono (eventuale scheda tecnica)
4. Eventuale certificazione di collaudo e/o scadenza del materiale (es. Autorespiratori, filtri per maschere, etc. ...)

Ulteriori Verifiche minime:

1. Adeguatezza dei D.P.I. rispetto al rischio specifico (verificare ad esempio le schede di sicurezza del prodotto chimico usato)
2. Idoneità del D.P.I. in funzione dei suoi utilizzatori e compatibilità con l'attività ed eventuali altri DPI.